

Decreto

Per l'istituzione dello stato di emergenza nel territorio della Romania

Vista l'evoluzione della situazione epidemiologica internazionale causata dalla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 in oltre 150 Paesi, nei quali 160.000 persone sono state infettate e oltre 5.800 sono morte, nonché la dichiarazione della "pandemia" da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'11 marzo 2020,

Tenendo conto dell'esperienza dei Paesi gravemente colpiti dall'evoluzione del virus e delle misure che hanno avuto un impatto positivo nel limitarne la diffusione e mirate ad azioni nel piano di sanità pubblica, in concomitanza con la limitazione o l'interruzione di attività socioeconomiche non essenziali, ma in particolare la limitazione dell'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, senza il quale le altre azioni non avrebbero potuto avere l'effetto previsto, Nel contesto delle misure adottate a livello degli stati europei, principalmente quelli limitrofi, ma anche quelli con grandi comunità di cittadini romeni, di cui dodici Stati hanno adottato misure speciali al fine di prevenire la diffusione dell'infezione nella comunità,

Rilevando l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio della Romania e la valutazione del rischio per la salute pubblica per il prossimo periodo, che indica un massiccio aumento del numero di persone infette dal coronavirus SARS-CoV-2,

Considerando che la mancata adozione di misure urgenti, di carattere eccezionale, in campo sociale ed economico, per limitare l'infezione da coronavirus SARS-CoV-2 nella popolazione avrebbe un impatto particolarmente grave, principalmente sul diritto alla vita e, nel sussidiaria, sul diritto alla salute delle persone,

Sottolineando la necessità di stabilire uno stato di emergenza per mitigare gli effetti negativi sull'economia causati dalle misure adottate a livello nazionale e internazionale per combattere la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2,

Considerando che gli elementi di cui sopra definiscono un contesto eccezionale che non poteva essere previsto, che riguarda l'interesse pubblico generale e che costituisce una situazione straordinaria, che richiede misure eccezionali,

Tenendo presente che la limitazione dell'esercizio dei diritti non dovrebbe influire sulla loro sostanza, ma deve perseguire uno scopo legittimo, necessario in una società democratica ed essere proporzionata allo scopo perseguito,

Visto la Decisione CSAT n. 30/2020 in merito alla necessità di stabilire lo stato di emergenza e il piano d'azione al momento di stabilire lo stato di emergenza,

Vista la proposta del governo di stabilire uno stato di emergenza,

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 paragrafo (1), dell'art. 100 della Costituzione della Romania, e dall'art. 3 e art. 10 dell'Ordinanza di emergenza del governo n. 1/1999 relativo al regime dello stato d'assedio e al regime dello stato di emergenza, approvato con modifiche e completamenti dalla Legge n. 453/2004, come successivamente modificato e integrato,

Il Presidente della Romania dichiara

Art. 1 – Lo stato di emergenza è stabilito su tutto il territorio della Romania per un periodo di 30 giorni.

Art. 2 – Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 e il raggiungimento della gestione delle conseguenze, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica, durante lo stato di emergenza l'esercizio dei seguenti diritti è limitato in proporzione al grado di rispetto dei criteri previsti dall'art. 4 paragrafo (4):

- a) libera circolazione;
- b) il diritto alla vita intima, familiare e privata;
- c) inviolabilità del domicilio;
- d) il diritto all'istruzione;
- e) libertà di riunione;
- f) il diritto di proprietà privata;
- g) il diritto di sciopero;
- h) libertà economica.

Art. 3 – Ai fini previsti dall'art. 2, si stabiliscono le misure di emergenza con applicabilità diretta e immediata così come stipulate nell'allegato n. 1.

Art. 4 – (1) Ai fini previsti dall'art. 2, si stabiliscono le prime misure di emergenza con graduale applicabilità, così riportate nell'allegato n. 2.

(2) Le prime misure di emergenza con graduale applicabilità di cui ai punti 1-7 dell'allegato n. 2 sono eliminati dal Ministro degli Affari Interni o dal suo sostituto legale, con il consenso del Primo Ministro, per ordine militare.

(3) Le prime misure di emergenza con graduale applicabilità, previste al punto 8 dell'allegato n. 2, sono ordinate dal Ministero degli Affari Interni, con ordinanza del Segretario di Stato, del capo del dipartimento di emergenza o suo sostituto legale.

(4) Le prime misure di emergenza con graduale applicabilità sono organizzate secondo i paragrafi (2) e (3) secondo la valutazione effettuata dal Comitato nazionale per le situazioni di emergenza, con l'accordo del Primo Ministro, sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'intensità della trasmissione intracomunitaria di COVID-19;
- b) la frequenza di insorgenza di focolai in un'area geografica;
- c) il numero di pazienti critici legati alla capacità del sistema sanitario;
- d) la capacità e la continuità della fornitura di servizi sociali e servizi pubblici alla popolazione;
- e) la capacità delle autorità pubbliche di mantenere e garantire misure di ordine pubblico e di sicurezza;
- f) le misure istituite da altri Stati con un impatto sulla popolazione o sulla situazione economica della Romania;
- g) la capacità di fornire misure di quarantena;
- h) l'emergere di altre emergenze.

(5) Il Ministero degli Affari Interni è responsabile dell'applicazione delle misure stabilite dalle ordinanze militari o dall'ordinanza di cui al paragrafo (3).

Art. 5 – (1) Il coordinamento integrato delle misure di risposta di protezione medica e civile alla situazione di emergenza generata dal COVID-19 viene svolto dal Ministero degli Affari Interni, attraverso il Dipartimento per le situazioni di emergenza, in collaborazione con il Ministero della Sanità e con le altre istituzioni coinvolte in conformità con le disposizioni della Decisione del Governo n. 557/2016 relativo alla gestione dei tipi di rischio.

(2) Le misure preparate per la prevenzione di COVID-19 a seguito delle decisioni del comitato nazionale per le situazioni di emergenza speciali sono applicabili e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I.

Art. 6 – I responsabili delle autorità pubbliche, delle altre persone giuridiche, nonché le persone fisiche hanno l'obbligo di rispettare e applicare tutte le misure stabilite dal presente decreto e dalle ordinanze emanate dal Ministro degli Affari Interni.

Art. 7 – Le istituzioni supportano le strutture del Ministero degli Affari Interni, su sua richiesta, nello svolgimento delle missioni, secondo la legislazione in vigore.

Art. 8 – Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, parte I ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Art. 9 – Il presente decreto viene trasmesso al Parlamento al fine di esercitare l'attribuzione prevista dall'art. 93 paragrafo (1) della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA

KLAUS-WERNER IOHANNIS

ALLEGATO N. I

PRIME MISURE DI URGENZA APPLICABILI DIRETTAMENTE

Capitolo I – Settore dell'ordine pubblico

Art. 1 – La polizia locale è operativamente subordinata al Ministero degli Affari Interni.

Art. 2 – I servizi pubblici comunitari per la registrazione delle persone sono operativamente subordinati alle unità di polizia territoriale, che stabiliscono le attività di supporto che svolgono.

Art. 3 – I servizi dei Vigili del Fuoco volontari (in situazioni di emergenza) sono operativamente subordinati alle unità territoriali per le situazioni di emergenza, che stabiliscono le loro responsabilità e le loro modalità di azione.

Art. 4 – I servizi di ambulanza pubblica sono operativamente subordinati agli ispettorati per le emergenze.

Art. 5 – (1) Il Ministero della Difesa sostiene, su richiesta, il Ministero degli Affari Interni per garantire la protezione di determinati obiettivi / aree, il trasporto di personale, materiali e tecniche per lo svolgimento di specifiche missioni, il *triage* epidemiologico, l'assistenza medica e altre missioni in funzione dell'evoluzione della situazione.

(2) Le istituzioni all'interno del Sistema nazionale di ordine pubblico e di Sicurezza Nazionale integrano, se necessario, il personale e la tecnica di intervento, fornendo dei piani, a seconda dell'evoluzione della situazione.

Art. 6 – Le istituzioni all'interno del Sistema di difesa nazionale, l'Ordine pubblico e la Sicurezza nazionale possono assumere, senza necessità, per un periodo fisso di sei mesi, personale proveniente da fonti esterne o personale che è andato in riserva.

Art. 7 – Affinché il personale delle istituzioni all'interno del Sistema di difesa nazionale, l'Ordine pubblico e la Sicurezza nazionale siano sempre disponibili per l'intervento nei casi reali generati dalla pandemia di COVID-19, durante lo stato di emergenza, gli esercizi e le simulazioni sono sospese. Tale sospensione è applicata a qualsiasi altra attività che possa interferire con le misure adottate dalle autorità competenti volte a prevenire e combattere la diffusione delle infezioni COVID-19, ad eccezione di quelle di natura militare nelle aree di addestramento.

Capitolo II – Settore economico

Art. 8 – Il Governo può adottare misure a supporto degli operatori economici nelle aree interessate da COVID-19.

Art. 9 – Al fine di combattere la diffusione delle infezioni da COVID-19, le autorità pubbliche centrali possono richiedere unità materiali e attrezzature necessarie per combattere questa epidemia.

Art. 10 – Le autorità pubbliche centrali, nonché le persone giuridiche in cui lo Stato è azionista di maggioranza, possono acquistare direttamente i materiali e le attrezzature necessarie per combattere questa epidemia.

Art. 11 – I beneficiari dei fondi europei interessati dall'adozione delle misure di emergenza previste dal presente decreto possono decidere, insieme alle autorità di gestione/agli organismi di intermediazione, di sospendere i contratti di finanziamento conclusi a norma di legge.

Art. 12 – Il Ministero dell'Economia, dell'Energia e dell'Ambiente rilascia, su richiesta, degli operatori economici la cui attività è interessata nel contesto di COVID-19, certificati di situazione di emergenza basati sui documenti giustificativi.

Art. 13 – Saranno adottate misure per garantire la continuità dell'approvvigionamento, rispettivamente estrazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, fornitura, manutenzione e riparazione delle risorse e dei materiali grezzi e/o semiprocessi necessari per il corretto funzionamento del sistema energetico nazionale, nonché assicurare la continuità del suo funzionamento e tutti i servizi di pubblica utilità.

Art. 14 – Viene mantenuta la validità dei documenti rilasciati dalle autorità pubbliche che scadono durante lo stato di emergenza.

Art. 15 – Durante il periodo di emergenza, i prezzi per i medicinali e le attrezzature mediche, per i generi alimentari strettamente necessari e per i servizi di pubblica utilità (elettricità e calore, gas, approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari, combustibili, ecc.) possono essere ridotti entro il limite del prezzo medio degli ultimi tre mesi prima di dichiarare lo stato di emergenza.

Capitolo III – Settore sanitario

Art. 16 – Nelle strutture del Ministero degli Affari Interni, nelle unità sanitarie e nei servizi di assistenza sociale, è possibile assumere personale contrattuale, personale ausiliario, farmacisti, personale di laboratorio e altre categorie senza necessità di un periodo fisso di sei mesi richiesto degli agenti contrattuali.

Art. 17 – Estensione dell'applicabilità di atti normativi, valida fino al 31 marzo 2020, relativa alla fornitura di servizi medici e medicinali nell'ambito del sistema di assicurazione sanitaria sociale, programmi sanitari nazionali - preventivi e curativi, durante il periodo di emergenza, con modifica delle disposizioni, in caso di necessità, come segue:

- a) i servizi medici per il trattamento dei casi COVID-19, sono concessi a tutte le persone sul territorio della Romania e sono supportati dal bilancio del Fondo nazionale nazionale di assicurazione malattia (FNUASS);
- b) i servizi medici e le medicine possono essere concessi senza ricetta con la tessera nazionale di assicurazione sanitaria sociale e senza periodo di segnalazione entro 3 giorni lavorativi dalla data di fornitura dei servizi;

- c) regolamento per le unità sanitarie con posti letto in rapporto contrattuale con le case di assicurazione malattia, degli importi contratti e liquidati dal bilancio del Fondo nazionale di assicurazione malattia o dal bilancio del Ministero della salute, indipendentemente dal numero di casi eseguiti o a seconda dei casi, a livello l'attività effettivamente svolta nelle condizioni in cui supera il livello stabilito dal contratto;
- d) liquidazione dei servizi medici nelle unità sanitarie dall'assistenza sanitaria di base e dalla specialità clinica ambulatoriale a livello dell'attività effettiva svolta, con un massimo di 8 consultazioni/ora;
- e) la prescrizione di medicinali da parte dei medici di famiglia, compresi i farmaci soggetti a restrizioni dall'elenco dei medicinali, approvati con la Decisione del governo n. 720/2008, per pazienti cronici.

Art. 18 – Nel caso di acquisto di medicinali da parte delle unità sanitarie per il trattamento di pazienti con COVID-19, i prezzi dei medicinali possono superare i prezzi massimi approvati dal Ministero della Salute.

Art. 19 – Durante lo stato di emergenza, per inadempienza delle funzioni del servizio, i dirigenti delle unità sanitarie, i dipartimenti di sanità pubblica, le case di assicurazione sanitaria, i servizi di ambulanza, nonché le autorità e le istituzioni pubbliche centrali possono essere sospesi e messi a disposizione dell'assistenza sociale e della protezione, indipendentemente dal loro status. Non è necessario che le persone designate esercitino temporaneamente queste funzioni come dipendenti pubblici.

Art. 20 – Durante lo stato di emergenza, è possibile effettuare trasferimenti tra i bilanci del Ministero della Sanità e del Fondo nazionale di assicurazione malattia (in entrambe le direzioni) nonché tra le diverse linee di bilancio del Ministero della Salute o del Fondo nazionale di assicurazione malattia secondo necessità.

Art. 21 – Le influenze finanziarie determinate dagli aumenti salariali per il personale medico e non medico delle unità sanitarie pubbliche sono a carico del bilancio del Fondo nazionale di assicurazione malattia - Titolo VI - Trasferimenti tra unità amministrative pubblico.

Art. 22 – Il valore della percentuale relativa al contributo del *Clawback* per il primo trimestre 2020 è limitato al valore del quarto trimestre dell'anno 2019.

Art. 23 – Per i servizi medici, i medicinali, le indagini paracliniche concesse durante il periodo di emergenza, gli importi impiegati non saranno limitati a quelli approvati per il primo trimestre 2020.

Art. 24 – La liquidazione del congedo medico concesso alle persone in quarantena per COVID-19 sarà effettuata con priorità fornendo importi supplementari nel bilancio FNUASS al livello richiesto.

Art. 25 – Durante il periodo dello stato di emergenza, i cambiamenti strutturali all'interno delle unità sanitarie saranno comunicati dai dipartimenti di sanità pubblica locali in base alle esigenze.

Art. 26 – Durante lo stato di emergenza, per ordine del Ministro della Salute, possono essere introdotti nuovi programmi sanitari e servizi medici intesi a prevenire e combattere la COVID-19.

Art. 27 – Sono autorizzate le prescrizioni per i trattamenti *off-label* per i pazienti infetti dal virus SARS-CoV-2, dopo che questi trattamenti sono stati approvati dal comitato politico del medicinale all'interno della rispettiva unità sanitaria.

Art. 28 – (1) La fornitura degli importi necessari nel bilancio del Ministero della Salute per l'acquisizione da parte dei dipartimenti di sanità pubblica dei materiali necessari durante il periodo di pandemia viene effettuata mediante trasferimenti dal Ministero della Salute, a seguito dell'acquisizione sarà effettuata dai dipartimenti di sanità pubblica attraverso procedura di appalto diretto.

(2) La fornitura degli importi necessari nel bilancio del Ministero della Salute per l'acquisto da parte delle unità sanitarie dei materiali e dei medicinali necessari durante il periodo di pandemia viene effettuata mediante trasferimenti dal Ministero della Salute, a seguito del quale l'acquisizione verrà effettuata dalle unità sanitarie attraverso una procedura di appalto diretto.

(3) I ministeri con il proprio sistema sanitario possono effettuare acquisti diretti per le proprie unità sanitarie sia dai bilanci dei ministeri di linea sia da quelli delle unità sanitarie.

Art. 29 – (1) Con ordinanza del Ministro della Sanità, vengono stabilite le misure a sostegno delle persone isolate a casa, a seguito delle misure per limitare la diffusione di COVID-19.

(2) Le misure di sostegno sono attuate dalle autorità della pubblica amministrazione locale.

(3) Le spese necessarie sono fornite mediante trasferimento tra il bilancio statale, attraverso il bilancio del Ministero della Sanità e i bilanci locali

Capitolo IV – Il campo del lavoro e della previdenza sociale

Art. 30 – Il Governo può supportare datori di lavoro e dipendenti affetti dalle conseguenze della crisi del COVID-19 con deroghe alle disposizioni in vigore.

Art. 31 – Per ordine del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, verranno introdotte misure di protezione sociale per i dipendenti e le loro famiglie dei settori economici la quale attività è affetta o completamente, o parzialmente, bloccata da decisioni delle Autorità pubbliche durante il periodo di emergenza.

Art. 32 – (1) Durante lo stato di emergenza, le disposizioni della legge n. 19/2020 concernente la concessione di giorni liberi ai genitori per la cura dei minori, in caso di chiusura temporanea delle unità educative, non si applica ai dipendenti del sistema di difesa nazionale, ai dipendenti dei penitenziari, del personale delle unità di sanità pubblica e delle altre categorie indicate per ordine del Ministro degli Interni, del Ministro dell'Economia e del Ministro dei Trasporti, a seconda dei casi.

(2) Il personale di cui al paragrafo (1) ha il diritto di avere un incremento salariale secondo l'ammontare previsto all'art. 3 par. 1 della legge n. 19/2020, nel caso l'altro genitore non benefici dei diritti previsti dalla presente legge.

Art. 33 – Istituzioni e autorità pubbliche centrali e locali, autorità amministrative autonome, regioni autonome, società e imprese nazionali nelle quali lo stato o una unità territoriale amministrativa è l'unico o il maggiore azionista, le società con capitale privato, introducono, dove possibile, durante il periodo di emergenza, il lavoro da casa o il telelavoro mediante atto unilaterale da parte del datore di lavoro.

Art. 34 – Durante lo stato di emergenza, ci deve essere una sospensione dell'esecuzione dei controlli presso i datori di lavoro da parte degli ispettorati del lavoro, ad eccezione dei controlli ordinati dal Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale, a quelle imposte dall'Ispesione di Lavoro per attuare le sentenze del Comitato Nazionale delle situazioni speciali, a quelle necessarie per trattare le richieste di alto pericolo sociale e per l'indagine degli incidenti sul lavoro.

Art. 35 – Viene mantenuta la validità dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi collettivi durante lo stato di emergenza.

Art. 36 – Durante lo stato di emergenza è proibito dichiarare, avviare o continuare conflitti collettivi di lavoro nelle unità del sistema energetico nazionale, delle unità operative dei settori nucleari, delle unità a fuoco continuo, delle unità di assistenza sanitaria e sociale, delle telecomunicazioni, della radio e della televisione pubblica, del trasporto ferroviario, di unità che forniscono trasporto pubblico e servizi igienicosanitari dei luoghi, nonché la fornitura di gas, riscaldamento e acqua alla popolazione.

Art. 37 – In deroga alle disposizioni del decreto governativo n. III/2010 per quanto riguarda il congedo e l'indennità mensile per crescere i minori, la persona autorizzata mantiene l'incentivo all'inserimento, in caso di perdita del posto di lavoro a causa degli effetti dell'epidemia di COVID-19.

Art. 38 – Le domande di prestazioni e benefici sociali possono anche essere presentate per via elettronica.

Art. 39 – I certificati di inquadramento del bambino in un dato grado di disabilità e i certificati di assistente materno rilasciati dalla Commissione per la protezione del bambino, nonché i certificati di classificazione del grado e del tipo di disabilità rilasciati dalla Commissione per la valutazione delle persone adulte con disabilità la cui validità scade durante il periodo di emergenza dichiarato, prolungano la loro validità fino alla fine dello stato di emergenza stesso.

Art. 40 – I certificati di accreditamento dei fornitori di servizi sociali e le licenze di servizi sociali, provvisori e operativi, la cui validità scade durante il periodo di emergenza dichiarato hanno validità prolungata sino alla cessazione dello stato di emergenza.

Capitolo V – Il campo della giustizia

Art. 41 – Le prescrizioni e scadenze di qualsiasi tipo non iniziano a decorrere e, se hanno iniziato a decorrere, le disposizioni all'art. 2532 punto 9, tesi II, legge n. 287/2009 in materia di Codice civile o altre disposizioni di legge contrarie non sono applicabili.

Art. 42 – (1) Durante lo stato di emergenza, l'attività giudiziaria continua nei casi speciali di emergenza. L'elenco di questi casi è stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia per i casi della legislazione a lei legata e, rispettivamente, dagli organi di governo dei tribunali di appello per i casi di loro competenza e per i casi della giurisdizione dei tribunali che operano nella loro circoscrizione territoriale, che può, a seconda delle circostanze, essere aggiornato. Il Consiglio Superiore della Magistratura fornisce una guida al fine di garantire una pratica univoca ai principali collegi dei tribunali citati in merito al metodo per stabilire i casi che vengono giudicati durante lo stato di emergenza.

(2) Durante lo stato di emergenza, per giudicare i processi previsti al par. (1), i tribunali, tenendo conto delle circostanze, possono fissare scadenze brevi, anche da un giorno all'altro o addirittura nel giorno medesimo.

(3) Nei processi previsti al par. (1), ove possibile, i tribunali adottano le misure necessarie per lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza e procedono alla comunicazione di documenti procedurali via fax, posta elettronica o altri mezzi che assicurano la trasmissione del testo del documento e la conferma della sua ricezione.

(4) Il rinvio del processo per le cause previste al par. (1) può essere organizzato su richiesta, nel caso in cui l'interessato si trovi in isolamento a casa, messo in quarantena o ricoverato in ospedale nel contesto della pandemia di COVID-19. Quando il tribunale respinge la richiesta di rinviare la sentenza in considerazione della necessità di risolvere il caso nello stabilire il suddetto stato di emergenza, rinvia, su richiesta della parte o d'ufficio, la sentenza al fine di presentare conclusioni scritte.

(5) L'attività di esecuzione forzata continua solo nei casi in cui è possibile conformarsi alle norme di disciplina sanitaria stabilite dalle decisioni del Comitato nazionale per le situazioni di emergenza speciali, al fine di proteggere i diritti alla vita e all'integrità fisica dei partecipanti all'esecuzione forzata.

(6) Ai sensi del presente decreto, la sentenza del processo civile diversa da quella prevista al par. (1) è completamente sospesa durante lo stato di emergenza stabilita dallo stesso, senza necessità di eseguire alcun documento procedurale a tal scopo.

(7) I termini per l'esercizio dei rimedi nei casi previsti al par. (6), che sono in corso alla data di istituzione di questo stato di emergenza, sono interrotti, a seguito di nuovi termini, della stessa durata, di cessazione dello stato di emergenza. Nei casi di cui al par. (6), che sono in corso alla data di istituzione del presente stato di emergenza, sono interrotti, a seguito di nuovi termini, della stessa durata, dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Nei casi di cui al par. (6) in cui i ricorsi sono stati dichiarati fino alla data di emanazione del presente decreto, i fascicoli devono essere presentati al tribunale competente dopo la cessazione dello stato di emergenza.

(8) Dopo la cessazione dello stato di emergenza, il giudizio sui processi previsti al par. (6) riprende d'ufficio. Entro dieci giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, il tribunale adotterà misure per fissare i termini e convocare le parti.

Art. 43 – (1) L'attività di azione penale e quella dei giudici dei diritti e delle libertà si svolge solo per quanto riguarda:

- a) i casi in cui sono state ordinate o proposte le misure preventive o protettive delle vittime e dei testimoni, quelle relative all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza di carattere medico, quelle con lesioni lievi;
- b) atti e misure di azione penale il cui rinvio metterebbe in pericolo l'ottenimento di prove o la cattura dell'indagato o dell'imputato, nonché quelle relative all'audizione anticipata;
- c) i casi in cui l'urgenza è giustificata dallo scopo di stabilire lo stato di emergenza a livello nazionale, altri casi urgenti apprezzati come tali dal pubblico ministero che sovrintende o esegue il procedimento penale.

(2) I procedimenti penali pendenti in tribunale, compresi quelli nei procedimenti preliminari da camera, saranno sospesi dalla legge durante lo stato di emergenza, ad eccezione

di quelli di cui al paragrafo (1) lettera. c) apprezzato come tale da un giudice o dal tribunale, nonché le seguenti cause: quelle relative a reati flagranti, quelle in cui sono state ordinate misure preventive, quelle relative a ricorsi contro misure assicurative, quelle relative alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, quelle che comprendono misure a tutela delle vittime e dei testimoni, quelle relative all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza medica, quelle relative ai reati contro la sicurezza nazionale, quelle relative agli atti di terrorismo o al riciclaggio di denaro;

(3) Entro dieci giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, il giudice o il tribunale adotterà misure per stabilire i termini e realizzare i documenti procedurali;

(4) si presume l'accordo di comunicazione nei procedimenti penali dei documenti procedurali tramite posta elettronica e gli organi giudiziari chiederanno, in caso di emergenza, per telefono l'indicazione degli indirizzi e-mail per la comunicazione di tali atti;

(5) I termini di comunicazione delle soluzioni, della formulazione e risoluzione dei reclami, diversi da quelli regolati dal par. (1), sono sospesi, a seguito dei quali dalla data di cessazione dello stato di emergenza inizia a decorrere un nuovo termine della stessa durata. I termini per l'esercizio dei rimedi nei casi penali, ad eccezione di quelli giudicati in base al presente decreto, vengono interrotti e dalla data di cessazione dello stato di emergenza inizia a decorrere un nuovo mandato della stessa durata. Le eccezioni sono quelle giudicate secondo questo decreto.

(6) L'ascolto delle persone private della libertà è effettuato mediante videoconferenza nel luogo di detenzione o in spazi adeguati dal punto di vista sanitario, senza il consenso della persona privata della libertà.

(7) L'organizzazione di gare d'appalto pubbliche nelle procedure per il recupero di beni mobili non disponibili in procedimenti penali è sospesa per legge.

(8) Durante lo stato di emergenza, nei casi in cui non viene svolto alcun procedimento penale o il procedimento penale è sospeso ai sensi del presente decreto, la prescrizione della responsabilità penale è sospesa.

Art. 44 – Per tutta la durata dello stato di urgenza, le previsioni di cui all'art. 42 si applicano in maniera corrispondente nelle procedure di competenza dell'Ispezione Giudiziaria.

Art. 45 – (1) Durante lo stato di emergenza, l'attività dell'Ufficio nazionale del registro delle imprese e degli Uffici dei registri delle imprese dei tribunali continua per quanto riguarda la registrazione delle menzioni concernenti le persone giuridiche e le persone fisiche iscritte nel registro delle imprese ed è svolta mediante mezzi elettronici, basati sulla richiesta di registrazione delle dichiarazioni e dei documenti ad essi allegati in forma elettronica, avendo incorporato, allegato o logicamente associato la firma elettronica estesa.

(2) Le copie delle registrazioni effettuate e dei documenti presentati dai richiedenti, le informazioni sui dati registrati e i certificati di certificazione devono essere rilasciati elettronicamente.

(3) L'attività di assistenza per lo svolgimento delle procedure necessarie per la registrazione elettronica dei mezzi nel registro delle imprese, presso gli uffici del registro delle imprese dei tribunali, nonché l'attività di pubblicazione e fornitura del Bollettino delle procedure di insolvenza, sono svolte con mezzi elettronici.

Art. 46 – Nell'esecuzione delle pene e delle misure educative non privative della libertà, l'esecuzione della supervisione presentando la persona al servizio di libertà vigilata, ricevendo le visite del consulente di libertà vigilata, nonché gli obblighi di svolgere un lavoro non

retribuito a beneficio della comunità, per seguire un corso di preparazione scolastica o qualifica professionale, per frequentare uno o più programmi di reinserimento sociale, rispettivamente la prestazione di lavoro non retribuito a beneficio della comunità derivante dalla sostituzione dell'ammenda penale, è sospesa durante lo stato di emergenza. Per le situazioni in cui il periodo di supervisione, la durata della supervisione o la durata della misura educativa non detentiva è stata rispettata durante lo stato di emergenza, la relazione finale menziona l'impossibilità oggettiva dell'esecuzione.

Art. 47 – (1) Nell'esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà, l'esercizio del diritto a ricevere visite, l'esercizio del diritto a visita intima, l'esercizio del diritto a ricevere merci attraverso il settore ospite, nonché i premi costituiti dal permesso di lasciare il penitenziario, sono sospesi.

(2) Al fine di mantenere la connessione con l'ambiente di supporto, la durata e il numero di chiamate per le persone condannate nel regime di massima sicurezza, sono da considerarsi per un massimo di 45 minuti al giorno, e per le persone condannate nel regime chiuso, semiaperto, aperto, provvisorio o per coloro che non hanno il regime stabilito, per massimo 75 minuti al giorno. Il diritto dei detenuti alle conversazioni online, indipendentemente dalla situazione disciplinare e dalla regolarità del rapporto con la famiglia, è integrato di conseguenza dal numero di visite a cui hanno diritto in base al regime di applicazione.

(3) Le persone condannate classificate nel regime aperto e semiaperto possono eseguire la pena in stanze di detenzione permanentemente chiuse e protette.

(4) Per i minori privati della libertà che non hanno un rappresentante legale, il medico curante del luogo di detenzione funge da rappresentante legale, esclusivamente per la fornitura di assistenza medica e misure di prevenzione.

(5) Nell'adempiere agli obblighi previsti dalla Legge n. 145/2019 in merito allo status degli agenti di polizia penitenziaria, con le successive modifiche e completamenti, l'ufficiale di polizia penitenziaria è obbligato a partecipare a tutte le attività svolte in conformità con le disposizioni dei superiori, rispettando il tempo di riposo legale, il tempo di lavoro extra in questa circostanza viene compensato esclusivamente con il tempo corrispondente libero.

(6) Durante lo stato di emergenza, in relazione alle necessità e alla situazione operativa esistenti a livello dell'unità penitenziaria in cui è impiegato o di un'altra unità della polizia penitenziaria, il poliziotto penitenziario può vedere modificati, senza il suo consenso, il luogo e/o la sua mansione.

Capitolo VI – Affari esteri

Art. 48 – Durante lo stato di emergenza, il Ministero degli Affari Esteri svolge i seguenti compiti:

- a) manterrà le sue funzioni e doveri secondo la Decisione Governativa n. 16/2017 per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento del Ministero degli Affari Esteri, con le successive modifiche e completamenti, e garantirà, attraverso le missioni diplomatiche della Romania, la rappresentanza della Romania in tutti gli incontri che saranno organizzati durante il mantenimento dello stato di emergenza in Romania, in particolare a livello dell'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, la NATO, le Nazioni Unite, indipendentemente dall'area coperta dall'incontro;

- b) notificherà Segretario generale delle Nazioni Unite e al segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate dal decreto che istituisce lo stato di emergenza che hanno l'effetto di limitare l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, conformemente agli obblighi internazionali della Romania;
- c) assicurerà la comunicazione esclusiva con le missioni diplomatiche e gli uffici consolari accreditati in Romania, nonché con le rappresentanze/gli uffici delle organizzazioni internazionali in Romania, nel senso che le autorità competenti forniranno tutte le informazioni necessarie;
- d) assicurerà il rispetto delle pertinenti norme di diritto internazionale nel contesto dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto nel caso in cui i membri delle missioni/uffici diplomatici gli uffici consolari/rappresentanti/uffici di organizzazioni internazionali saranno testati positivamente con COVID-19;
- e) manterrà la comunicazione con le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Romania all'estero per la trasmissione di tutte le istruzioni e le informazioni necessarie nel contesto dell'applicazione del presente decreto, nel senso che le autorità competenti forniranno al MAE le informazioni necessarie;
- f) disporrà delle misure necessarie quando i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della Romania entreranno in autoisolamento o in quarantena secondo la legge degli stati di residenza in caso di test positivi con COVID-19 di uno o dei membri delle missioni diplomatiche/degli uffici consolari della Romania (compresi i familiari), anche dal punto di vista della garanzia della continuità dei loro diritti (salario o di qualsiasi altra natura).

Capitolo VII – Altre misure

Art. 49 – Durante lo stato di emergenza, i corsi di tutte le unità e istituti scolastici sono sospesi.

Art. 50 – Durante lo stato di emergenza, le autorità della pubblica amministrazione centrale e locale prenderanno misure per organizzare l'attività in modo da evitare, per quanto possibile, il contatto diretto tra le persone, anche utilizzando mezzi elettronici di comunicazione.

Art. 51 – (1) Le autorità pubbliche e le istituzioni stabiliscono le misure necessarie per garantire lo svolgimento ottimale dell'attività, in conformità con le norme di disciplina sanitaria stabilite dalle autorità con attribuzioni sul campo, anche in base alle decisioni del Comitato nazionale per le situazioni di emergenza speciali, a seguito di ciò, la priorità è garantire la prevenzione e ridurre il rischio di malattia.

(2) Le disposizioni del par. (1) si applicano anche agli organi di gestione delle professioni di avvocato, notaio, esecutore giudiziario, nonché delle altre professioni.

(3) La polizia, la Gendarmeria o altri agenti della forza pubblica, a seconda dei casi, sono tenuti a sostenere il rapido ed efficace adempimento delle misure di cui al paragrafo (1).

Art. 52 – (1) Su proposta dei ministeri e delle autorità pubbliche locali, il Ministero degli Affari Interni, attraverso l'Amministrazione nazionale delle riserve statali e delle questioni speciali, analizza e formula proposte per l'uso di materiali e risorse umane al fine di sostenere la popolazione colpita, nonché soddisfare le richieste di prodotti e servizi per le esigenze delle istituzioni con responsabilità nel campo della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, anche rimuovendo, conformemente alla legge, alcuni materiali dalle riserve statali o dalla mobilitazione.

(2) In applicazione del par. (1), le autorità abilitate dalla legge preparano ed eseguono le richieste di beni e la chiamata delle persone fisiche per la fornitura di servizi di interesse pubblico al fine di risolvere problemi materiali di qualsiasi tipo e garantire la forza lavoro.

Art. 53 – Durante lo stato di emergenza, i diritti previsti dall'art. 35 comma (2) - (8) dell'ordinanza di emergenza del Governo n. 114/2018 concernente l'imposizione di misure nel settore degli investimenti pubblici e di misure di bilancio, la modifica e il completamento di alcuni atti normativi e l'estensione dei termini, come successivamente modificato e integrato, è concesso senza tener conto dell'obbligo di classificazione entro il limite di 3 % fornita nel par. (4) e (5) dello stesso articolo e senza tenere conto del termine massimo annuale stabilito al par. (6) dello stesso articolo.

Art. 54 – (1) Le istituzioni e le autorità pubbliche, nonché gli operatori privati, contribuiscono alla campagna di informazione del pubblico sulle misure adottate e sulle attività svolte a livello nazionale.

(2) Nella situazione di propagazione di informazioni false nei media e nell'ambiente online in merito all'evoluzione di COVID-19 e alle misure di protezione e prevenzione, le istituzioni e le autorità pubbliche adottano le misure necessarie per informare la popolazione in modo corretto e obiettivo.

(3) I fornitori di servizi di *hosting* e i fornitori di contenuti sono obbligati, su decisione motivata dell'Autorità nazionale per l'amministrazione e la regolamentazione delle comunicazioni, a interrompere immediatamente la trasmissione in una rete di comunicazione elettronica o l'archiviazione del contenuto, attraverso la sua eliminazione alla fonte, se attraverso questo contenuto vengono promosse notizie false sull'evoluzione di COVID-19 e sulle misure di protezione e prevenzione.

(4) Nel caso in cui l'eliminazione alla fonte del contenuto fornito al par. (3) non sia fattibile, i fornitori di reti di comunicazione elettronica destinate al pubblico sono obbligati, nella decisione motivata dell'Autorità nazionale per l'amministrazione e la regolamentazione nelle comunicazioni, a bloccare immediatamente l'accesso a tale contenuto e informare gli utenti.

(5) Su decisione motivata dell'Autorità nazionale per l'amministrazione e la regolamentazione nelle comunicazioni, i fornitori di reti di comunicazione elettronica destinate al pubblico hanno l'obbligo di bloccare immediatamente l'accesso degli utenti romeni ai contenuti che promuove notizie false sull'evoluzione di COVID-19, sulle misure di protezione e prevenzione che vengono trasmesse su reti di comunicazione elettronica secondo il par. (3) che non sono sotto la giurisdizione del diritto nazionale.

Art. 55 – Durante lo stato di emergenza, le norme di dotazione e di consumo possono essere superate dalle normative vigenti, se tale eccedenza è dovuta agli effetti dell'evoluzione di COVID-19 e alle misure di protezione e prevenzione.

Art. 56 – Durante lo stato di emergenza, vengono raddoppiate le scadenze legali per la risoluzione delle richieste formulate nell'esercizio del libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, nonché le petizioni.

Art. 57 – Il Governo della Romania effettua, in regime di emergenza, la rettifica di bilancio al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie.

ALLEGATO N. 2

PRIME MISURE DI URGENZA APPLICABILI GRADUALMENTE

- (1) Isolamento e quarantena delle persone dalle aree a rischio, nonché di coloro che entrano in contatto con esse; misure di quarantena su determinati edifici, località o aree geografiche;
- (2) Graduale chiusura dei valichi di frontiera dello Stato;
- (3) Limitare o vietare la circolazione di veicoli o persone da/verso determinate aree o in determinate ore, nonché l'uscita da tali aree;
- (4) Divieto graduale di traffico stradale, ferroviario, marittimo, fluviale o aereo su diverse rotte e metropolitana;
- (5) Chiusura temporanea di ristoranti, hotel, caffè, club, casinò, sedi di associazioni e altri luoghi pubblici;
- (6) Garantire la sicurezza e la protezione istituzionale delle stazioni di approvvigionamento idrico, energetico, del gas e degli operatori economici che hanno capacità d'importanza strategica a livello nazionale;
- (7) Individuazione e requisizione di scorte, capacità di produzione e distribuzione, di dispositivi di protezione, disinfettanti e medicinali usati/utilizzabili nel trattamento di COVID-19;
- (8) Limitazione dell'attività degli ospedali pubblici all'ammissione e alla risoluzione di casi urgenti:
 - i emergenze di primo ordine – pazienti ricoverati attraverso le unità di ricezione di emergenza/unità di emergenza che possono perdere la vita entro 24 ore;
 - ii emergenza di secondo ordine – pazienti da curare nello stesso ospedale (una volta diagnosticati, non possono essere dimessi);
 - iii pazienti con infezione da virus SARS-CoV-2, rispettivamente con diagnosi di COVID-19.